

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 27 / 2015

Oggetto : sosta di mezzi –tir/trailers- sulla banchina di Sant’ Apollinare

Il sottoscritto C.V. (CP) Mario VALENTE, Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Brindisi nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 239 del 10 luglio 2015,

PREMESSO che con l’ordinanza n. 3/2007 è stato disciplinato il deposito temporaneo delle merci in banchina;

CONSIDERATO che lo stesso provvedimento individua le aeree destinate alla sosta temporanea di merci e materiali provenienti e/o destinati da/alle operazioni portuali di sbarco/imbarco, nell’ambito del porto di Brindisi, tra le quali vi è anche la Banchina S. Apollinare limitatamente alla zona a partire dal limite dei 30 metri sino al ciglio banchina;

CONSIDERATO altresì che a Costa Morena Ovest - zona passeggeri - non trova applicazione, l’ord. 3/2007, e ciò in relazione proprio ai trailers ed ai camion in attesa di imbarco e/o sbarcati dalle navi traghetto Ro/ro pax o Ro/ro, essendo l’area di che trattasi fruibile liberamente da mezzi e passeggeri, nelle zone destinate alla sosta temporanea dei parcheggi ivi esistenti;

ATTESO che all’ultimo capoverso dell’art. 2 della stessa ordinanza viene espressamente previsto/sancito che *“In via eccezionale e residuale, potranno essere autorizzati depositi temporanei di merci negli ambiti portuali destinati ai traffici di navi traghetto da passeggeri, con particolare riferimento a Costa Morena Ovest ed alle banchine del Seno di Levante (Carbonifera, Rampe Traghetto)”* significando in tal modo che i depositi effettuati all’interno degli spazi portuali destinati ai suddetti traffici – essendo la sosta dei tir e trailers non parificata al mero deposito di merce e materiali di cui alla richiamata ordinanza - non sono soggetti al pagamento di alcuna tariffa e/o pagamento alcuno;

TENUTO CONTO che con nota n. 123987 del 25.11.2015 l’Enac DO Sud di Napoli ha comunicato che il previgente Notam che consentiva l’ormeggio e l’operatività delle navi “Eurocargo” alle banchine di Costa Morena – Punta delle Terrare – sino alle 22,30 dei giorni di domenica, lunedì, mercoledì, venerdì, a causa di interferenze segnalate da alcuni velivoli con i sistemi di assistenza al volo del locale aeroporto che quell’Ente ha ipotizzato essere potenzialmente riconducibili alla presenza ai detti accosti delle navi in questione, è stato ridotto nella sua validità alle sole ore diurne (da 30 minuti prima dell’alba e sino a 30 minuti dopo il tramonto), a partire dal 1° dicembre 2015;

CONSIDERATO che per effetto della suddetta limitazione, nelle more dell’adozione di una definitiva soluzione, è stata accolta la richiesta in data 26.11.2015 dell’agenzia marittima raccomandataria Discovery, intesa ad ottenere l’ormeggio alle unità “Eurocargo” alle banchine di sant’Apollinare/Montecatini per il periodo di un mese, sino al 2 gennaio 2016, con le medesime condizioni prescrizioni di cui alle precedenti autorizzazioni;

VISTO che l’ormeggio alla suddetta banchina è stato autorizzato a condizione che l’Agenzia Marittima Discovery metta in atto tutte le procedure in essere presso l’impianto portuale di Costa Morena anche per quanto concerne gli accessi dei mezzi a Sant’Apollinare, accreditando specificatamente o con biglietto di imbarco e check-in ovvero con la bindella, l’ingresso e la sosta dei mezzi (non superiore a 4 giorni



AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

consecutivi) destinati a depositare i soli trailers che debbono essere imbarcati dalle imprese portuali o che sbarcati dalle navi debbono essere trasferiti all'esterno del porto;

RITENUTO necessario estendere temporaneamente la medesima disciplina per l'ingresso e la sosta dei trailers vigente a Costa morena zona passeggeri anche Banchina di Sant'Apollinare ciò anche al fine di evitare di determinare una discrasia di disciplina in relazione al traffico di che trattasi a seconda della banchina di approdo delle mm/nn traghetto e Ro-ro e non pregiudicare l'operatività del porto;

VISTO l'art. 50 del Cod. Nav.;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. h e l'art.20 comma 5 della legge 84/94 che affida all'Autorità Portuale l'amministrazione del demanio marittimo ricadente nella circoscrizione portuale;

VISTO l'art.1174 del Cod. Nav.;

VISTI gli atti di ufficio;

Tutto ciò premesso e considerato


ORDINA

In via transitoria sino alla soluzione della problematica esposta nelle premesse, che l'area individuata nella planimetria allegata - da considerarsi parte integrante del presente provvedimento - è destinata, alla sosta dei mezzi e rimorchi da imbarcarsi/sbarcati sulle mm/nn passeggeri e Ro/ro che per motivi connessi all'air draft non possono trovare ormeggio alle Banchine di Costa Morena Terrare alle stesse condizioni e prescrizioni con cui è attualmente regolamentata la sosta presso la Banchina di Costa Morena Ovest;

La sosta in questione deve intendersi autorizzata limitatamente al periodo di giorni 4 precedenti al previsto imbarco e 4 giorni successivi all'effettivo sbarco dei trailers.

E' fatto obbligo di rispettare e di far rispettare a chiunque spetti la presente ordinanza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CV(CP) Mario MALENTE



B2, 17.12.2015

Ald. Ord. 27/2015

